

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI CONVENZIONE

AIREPSA - EUROP ASSISTANCE POLIZZA: n°25304

CONTRAENTE: AIREPSA – Associazione Italiana Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario

ASSICURATI: Il Professionista iscritto all'associazione Contraente addetto (RSPP e ASPP) alla legge 626/1994 come sostituito dal D.Lgs D. Lgs 81/08 e s.m.i.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: Tutela Legale occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

MASSIMALE PER SINISTRO € 30.000,00

PER QUALI SPESE:

- Le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- Le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- Le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- Le spese per l'intervento del CTU, del Consulente di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- Le spese di giustizia;
- Le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- Il contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

PER QUALI EVENTI:

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per:

- La difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- La difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.

DOVE Le garanzie sono operative per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa.